

PREMESSA

- 1.1. Riferimenti normativi
- 1.2. Definizioni
- 1.3. Esercizio dell'attività e autorizzazioni

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Ambito di applicazione

PARTE I° - DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 1. Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti

PARTE II° - REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO NEI MERCATI, NEI POSTEGGI ISOLATI E NELLE FIERE

CAPITOLO I - MERCATO SETTIMANALE

- Art. 2 - Giornate e orari di svolgimento
- Art. 3 - Autorizzazione con posteggio
- Art. 4 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 5 - Produttori agricoli
- Art. 6 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 7 - Modalità dei posteggi liberi ai precari
- Art. 8 - Tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- Art. 9 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi
- Art. 10 - Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

Art. 11 - Modalità di tenuta e consultazione della pianta delle assegnazioni delle concessioni

Art. 12 - Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

Art. 13 - Sub ingresso

Art. 14 - Norme igienico sanitarie per la vendita e la somministrazione di generi alimentari

Art. 15 - Norme di sicurezza

Art. 16 - Funzionamento del mercato

Art. 17 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

Art. 18 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Art. 19 - Definizione di corrette modalità di vendita

Art. 20 - Migliorie di ubicazione

Art. 21 - Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

Art. 22 - Spostamento posteggi e modifiche orari in occasione di mercati prolungati

Art. 23 - Soppressione di posteggi e di mercati

CAPITOLO II - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 24 - Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

CAPITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 25 - Zone vietate

Art. 26 - Svolgimento del commercio itinerante

Art. 27 - Vendite a domicilio

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Sanzioni

Art. 29 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Art. 30 - Rinvio a disposizioni di legge

Art. 31 - Abrogazione di precedenti disposizioni

PREMESSA

1.1. Riferimenti normativi

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 114/98, della L.r. 10/01, modificata con L.r. 19/03 e con L.r. n.7/05, nel rispetto dei relativi "Criteri applicativi" approvati con D.G.R. n. 1902/01, integrati con D.G.R. n. 633/03, n. 1028/04 e n. 2113/05, nel prosieguo chiamati Criteri Regionali. Si ricorda inoltre il D.Lgs 59/ 2010 in attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

1.2. Definizioni (D. Lgs 114/98; L.R. 10/01; OMS 2002)

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (D.Lgs 114/98);
- *aree pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (D.Lgs 114/98);
- *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi (D.Lgs 114/98);
- *mercato a merceologia esclusiva*: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa (L.r 10/01/98);
- *mercati straordinari*: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il

commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati (L.r 10/01);

- *posteggi isolati*: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (L.r 10/01);
- *mercato minore*: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (L.r 10/01);
- *mercato maggiore*: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (L.r 10/01);
- *mercato stagionale*: un mercato che si svolge per un periodo di tempo inferiore all'anno con un minimo di trenta giorni (L.r 10/01). Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- *presenze effettive in una fiera*: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera (D.Lgs 114/98), con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- *presenze in un mercato*: il numero delle volte in cui un operatore (*precario*) si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale (D.Lgs 114/98), purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio. Non si computa la presenza in caso di ritardo o di impossibilità di raggiungere il posteggio assegnato con l'automezzo purché esso possa essere comunque allestito con i tradizionali elementi mobili, a meno che non si tratti di automezzo speciale attrezzato per la vendita di generi alimentari. Gli operatori precari sono considerati presenti qualora si presentino al mercato entro l'orario definito da apposito provvedimento sindacale e comunque entro e non oltre le ore 8:00 e partecipino alle operazioni di spunta;
- *fiera*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (D.Lgs 114/98);

- *autorizzazione* per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso società, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; (D.Lgs 114/98 – Circ. Minindustria n. 3506/2001);
- *autorizzazione temporanea*: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs114/98, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione. (L.r 10/01);
- *posteggio*: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (D.Lgs 114/98), delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento; tale area coincide con lo spazio espositivo, rimanendo comunque esclusa da questa l'eventuale eccedenza di spazio aereo rispetto al suolo;.
- *miglioria*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato D.G.R. 2113);
- *ampliamento*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- *posteggio riservato*: il posteggio individuato per i produttori agricoli (D.Lgs 114/98);
- *settore merceologica*: quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs 114/98 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare (D.Lgs 114/98);
- *tipologia merceologica*: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale;

- *spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- *operatore precario*: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- *produttori agricoli*: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228;
- *ordinanza del Ministro della Sanità*: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002. Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza si intende per:
 - *commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari*: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'O.M.S. 2002;
 - *mercato in sede propria*: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
 - *mercato su strada*: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
 - *costruzione stabile*: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;

- *negozio mobile*: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- *posteggio temporaneo*: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- *operatori*: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sui posteggi delle aree;
- *somministrazione di alimenti e bevande*: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;
- *alimento deperibile*: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
- *acqua potabile*: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

1.3. Esercizio dell'attività e autorizzazioni

L'esercizio dell'attività di commercio in aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

Le autorizzazioni sono distinte in:

1. TIPO A: l'atto rilasciato dal comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciato da un comune veneto esso abilita:

- all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione;
- all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della regione veneto;

- all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della regione veneto;
- alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;

(il tipo A rilasciato da un Comune di un'altra regione abilita, nell'ambito della regione Veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere).

2. TIPO B: l'atto rilasciato dal Comune di residenza, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., agli operatori itineranti. Esso abilita:

- all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
- all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
- alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
- alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

3. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLE FIERE: l'atto rilasciato dal Comune sede della fiera. Esso non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio cui inerisce.

Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs 114/98.

L'autorizzazione con posteggio (tipo A) può essere limitata ad una tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, punto 3. del D.Lgs 114/98 .

Nel caso di attività esercitata sul medesimo posteggio per almeno cinque giorni alla settimana, viene rilasciata un'unica autorizzazione di tipo A (L.r. 10/01, art. 7, comma 4).

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Ambito di applicazione

1. Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Camisano V.no è adottato ai sensi della Legge regionale 06 aprile 2001 n. 10, così come modificata dall'art. 20 della L.r. n. 19/2003 e dall'art. 16 della L.r. 7/2005 e dei relativi criteri applicativi adottati con deliberazione di giunta regionale 20 luglio 2001 n. 1902 così come modificata per ultimo dalla D.G.R. 2 agosto 2005 n. 2113, tenuto conto del dettato del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dell'ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002. Si ricorda inoltre il D. Lgs 59/2010 in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi di mercato interno.
2. Il presente Piano entrerà in vigore divenuta esecutiva la relativa deliberazione, decorsi 15 giorni dalla ripubblicazione dell'atto deliberativo, ai sensi dell'art. 91 comma 5 dello statuto comunale.
3. Il presente Piano ha durata triennale ed ha efficacia fino all'adozione di un nuovo piano.
4. Il Piano si compone delle seguenti parti:
 - a) Determinazione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione nei mercati e nei posteggi isolati.
 - b) Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato e nei posteggi isolati.

PARTE I - DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 1. Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti

L'area di mercato configurata nella planimetria allegata in calce al presente regolamento e consultabile presso l'Ufficio Commercio del Comune o presso il Comando di Polizia Locale, evidenzia che nel territorio comunale l'attività di commercio su aree pubbliche viene esercitata nelle seguenti aree:

1. Mercato Maggiore:

a) ubicazione: Via Roma, Via XX Settembre, Via Marconi, Piazza 29 Aprile, Piazza Libertà, Piazza Umberto I°, Via Vittorio Veneto, Via Stadio, Piazza Pio X, Via Fogazzaro, Via Garibaldi, Via Girardi.

b) totale posteggi a carattere annuale n. 209, di cui:

- n. 21 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare (vedere planimetria);
- n. 177 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore extralimentare (vedere planimetria);
- n. 11 riservati ai produttori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Superficie complessiva del mercato: mq. circa 17.789.

Superficie complessiva dei posteggi: mq. circa 6.558,69.

2. Posteggi isolati

a) Posteggi isolati esistenti a merceologia specifica:

- Via Roma - venerdì mattina: n. 1 gastronomia/pesce fritto di 40 mq.

- Via Vicenza - mercoledì mattina e pomeriggio: n. 1 gastronomia/pesce fritto di 40 mq.
- P.zza Libertà - mercoledì e venerdì mattina: n. 1 pesce fresco di 40 mq.

b) Nuovi posteggi isolati esistenti a merceologia specifica:

- Piazza Pieve (fraz. S. Maria) - mercoledì e venerdì mattina: n. 1 genere alimentare (frutta e verdura) di 40 mq.
- Via Chiesa (fraz. Rampazzo) - mercoledì e venerdì mattina: n. 1 genere alimentare di 40 mq.

**PARTE II - REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL
COMMERCIO NEI MERCATI, NEI POSTEGGI ISOLATI E NELLE
FIERE**

CAPITOLO I – MERCATO SETTIMANALE

Art. 2. Giornate e orari di svolgimento
--

1. Il mercato maggiore di tipologia annuale ha luogo nel giorno di Domenica dalle ore 8,00 alle ore 13,30.
2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n.228 del 18/05/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
3. I concessionari di posteggio entro le ore 8,00 devono avere installato il proprio posteggio-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6,00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13,30 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
5. Entro le ore 15,00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza, inoltre ha l'obbligo di esporre il cartello indicante il numero del posteggio.

7. In applicazione all'art. 28 comma 12 del D.Lgs. 114/98, il Sindaco può, con proprio provvedimento, fissare nuovi orari per lo svolgimento delle attività di mercato.

Art. 3. Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il Comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate secondo quanto previsto nei successivi specifici articoli del presente regolamento.
2. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione ed produttori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/01, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Art. 4. Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare, a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma I, lett. a) del D.Lgs. n. 114/98, deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata

via fax o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.

3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso B.U.R..
4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del D.Lgs. 114/98, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai criteri di priorità che seguono nell'ordine:
 - a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n.112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascuna tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R..

7. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
8. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
9. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali. La concessione si rinnova salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune competente. In sede di rinnovo, il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.
10. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.r. n. 10/01, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 5. Produttori agricoli

1. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
2. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione va presentata al Comune sede del posteggio e deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste nei successivi specifici articoli del presente regolamento.
3. il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni

caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di €. 41.316,55 per le ditte individuali e di €. 1.032.913,8 per le società del totale dei ricavi delle vendite per anno solare.

<p style="text-align: center;">Art. 6. Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli</p>

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione è effettuata in base al maggior numero di presenze maturate nel mercato o a parità di condizione si farà riferimento alla maggiore anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modifiche o data di iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 4 D.L.gs. n.228 del 2001.
2. I posteggi destinati ai produttori agricoli possono essere a carattere annuale o stagionale.
3. Nel caso in cui sia disponibile un posteggio a carattere stagionale, esso potrà essere assegnato per un periodo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni, su presentazione di apposita richiesta nella quale siano indicate le generalità dell'operatore, il numero e la data di iscrizione al registro imprese, il possesso della qualifica di produttore agricolo, le merci di propria produzione ed il periodo per il quale viene richiesta l'assegnazione. Le richieste saranno esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione per le quali fa fede il protocollo. In caso di inoltro contestuale di due o più domande, si terrà conto del maggior numero di presenze già effettuate nel medesimo mercato.
4. I titolari dei posteggi annuali e stagionali debbono comprovare la qualità di produttore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.

5. I posteggi riservati agli agricoltori non possono essere occupati da altre categorie di operatori anche se rimangono liberi.
6. I posteggi riservati ai produttori agricoli, nel caso i cui i titolari siano temporaneamente assenti, possono essere occupati da altri produttori agricoli presenti al momento della spunta.
7. Qualora non vi siano altri produttori agricoli al momento dell'assegnazione, il posteggio rimarrà da assegnare.
8. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere i documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.
9. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.
10. Gli 11 (undici) posteggi riservati ai produttori agricoli del mercato di Camisano V.no sono così individuati:
 - n. 3 in Via Stadio, due di mq 24 ed il terzo 6;
 - n. 1 in Via Fogazzaro di mq 15;
 - n. 1 in Via Girardi di mq 21;
 - n. 1 in Piazza Libertà di mq 4;
 - n. 3 in Via Garibaldi rispettivamente di mq 9,30, mq. 30,00 e mq.35,70
 - n. 1 in Via Vittorio Veneto di mq 41,80
 - n. 1 in Via Marconi di mq. 2,80.

Art. 7. Modalità di assegnazione dei posteggi liberi ai precari
--

1. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo mediante "spunta" effettuata dopo le ore 8,00 dall'incaricato.
2. I concessionari di posteggi non presenti entro le ore 8,00 non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.

3. L'operatore precario, contestualmente alla sua prima partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento.
4. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
5. L'assegnazione dei posteggi avviene, per ogni tipologia assegnata per il posteggio, che risulta in quel momento vacante, in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
 - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità;
 - b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A.;
 - c) al precario verrà assegnato il posteggio libero a condizione che possieda una tipologia merceologica affine a quella prevista dal presente piano.
6. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.
7. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno e il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
8. Gli operatori commerciali che occupano i posteggi resi temporaneamente liberi, sono tenuti al versamento del canone OSAP in base alla dimensione del posteggio assegnato al responsabile del servizio o suo delegato, che rilascerà apposita ricevuta fiscale.
9. Nei giorni in sui si tiene il mercato, il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione presentato in fase di prima partecipazione. Non è consentito ad una stessa persona fisica

presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.

Art. 8. Tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. Le concessioni annuali, stagionali e temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche del Comune. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento al personale comunale delegato dal responsabile del servizio il quale rilascerà regolare ricevuta.
3. Il pagamento dei tributi è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Art. 9. Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

1. La concessione è sospesa per 15 giorni consecutivi (corrispondenti a due domeniche consecutive) per accertato omesso pagamento del canone o della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche con le modalità previste dal regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. In tal caso, contestualmente alla concessione del suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione all'esercizio.

2. Decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione, di cui al precedente comma 1, senza che sia stato effettuato il pagamento del canone la concessione è revocata. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione all'esercizio.

Art. 10. Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. I competenti Uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;
 - b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e produttori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
 - c) il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio, tenuto dalla Polizia Locale è trasmesso in copia il giorno successivo l'effettuazione del mercato all'Ufficio Commercio.
2. Le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dall'Ufficio Commercio, sono entrambe aggiornate mensilmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 11. Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

1. Presso l'Ufficio Commercio e Polizia Locale devono essere tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non alimentare con le relative tipologie merceologiche e produttori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione.
3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso il responsabile del servizio e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

Art. 12. Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1. Salvo i casi di assenza giustificata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa, l'operatore decade dalla concessione nell'ambito di un mercato, quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare.
2. In questo caso l'organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 della L.r. 10/01, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni.

Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.

- 3.** Per il mercato annuale a cadenza settimanale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze fatto salvo quanto previsto al suddetto comma 1.
- 4.** In caso di società, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
- 5.** Nel caso di subingresso o reintestazione il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.
- 6.** L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
- 7.** Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione.
- 8.** Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.r. 10/01, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs 114/98.
- 9.** La comunicazione di rinuncia alla concessione da parte dell'operatore va inviata al Comune sei mesi prima della scadenza allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'ufficio protocollo del Comune.
- 10.** In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di rinuncia deve essere presentata contestualmente al proprietario dell'azienda e sottoscritta da entrambi.
- 11.** I titolari sono tenuti a compilare un modulo presso l'ufficio commercio nel quale confermano i dati relativi a tale concessione, specificando inoltre a quale tipologia merceologica appartiene il posteggio, individuandolo in un elenco di tipologie merceologiche fornito dall'ufficio commercio preposto. Tale tipologia merceologica sarà ritenuta vincolante in caso di subingresso e non sarà

possibile per il subentrante passare da un genere ad un altro (alimentare, non alimentare) né da un tipologia merceologica ad un' altra.

12. Le tipologie merceologiche individuate per il non alimentare sono le seguenti:

- a) abbigliamento e accessori,
- b) intimo e merceria,
- c) calzature e pelletteria,
- d) arredo casa/casalinghi /igiene casa/persona e tessuti/scampoli,
- e) bigiotteria/etnico,
- f) ferramenta/bricolage/macchinari,
- g) musica/audiovisivi,
- h) piante/fiori/semi,
- i) animali.

13. Le tipologie merceologiche individuate per l'alimentare sono le seguenti:

- a) frutta e verdura,
- b) formaggi/salumi,
- c) gastronomia/rosticceria,
- d) pesce,
- e) dolci,
- f) biologico.

Art. 13. Subingresso

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della L.r. 10/01 come integrate con la D.G.R. 1902/01 e successive modifiche.
2. Il subingresso è subordinato ad autorizzazione e la richiesta deve essere corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 e deve essere redatta su apposita modulistica predisposta dalla R.V.

3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa domanda di subingresso al Comune.
4. La richiesta va presentata dal subentrante a pena di decadenza entro 60 gg. dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività nel caso di atto tra vivi o entro sei mesi dalla morte del titolare.
5. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione al R.E.A..
6. In caso di subentro in imprese con posteggio, la relativa concessione scade al compimento della data fissata nell'atto originario di rilascio e può essere rinnovata.
7. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché appartenenti alla stessa tipologia merceologica, come indicato all'art. 13 comma 13 e 14, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di attività o ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.

Art. 14. Norme igienico-sanitarie per la vendita e la somministrazione di generi alimentari
--

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie e sono altresì soggette alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria. Le modalità di vendita ed i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 e, per la parte non espressamente indicata, dal T. U. leggi sanitarie e regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Come previsto dall'art. 28, comma 7 del D. Lgs 114/98, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
4. Resta salvo, come previsto nell'art. 30, comma 5 del D. Lgs 114/98 il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quella poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto del 6/05/1940 n. 635, e successive modifiche (in singoli recipienti con quantità contenuta non inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per le altre).
5. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Art. 15 - Norme di sicurezza

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di pubblica sicurezza, sicurezza degli impianti e prevenzione incendi, così come stabilite dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni del D. Lgs n. 106 /2009) ed ogni eventuale successiva modifica.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime, anche alla sospensione della concessione del posteggio.
3. Relativamente agli impianti GPL ogni postazione può avere un massimo di n. 2 (due) bombole di GPL da 25 kg l'una. La distanza tra le bombole di GPL eventualmente installate ed il filo del fabbricato deve essere almeno non

inferiore a Mt. 1,50 e lo stesso impianto deve essere interdetto al pubblico attraverso idonee misure di protezione, Ogni postazione dovrà essere dotata di almeno 1 (un) estintore portatile antincendio di capacità estinguente 34A 233 B-C. Qualora per esigenze particolari necessiti avere una scorta di bombole (massimo 3 bombole da 25 Kg ciascuna) queste devono essere inaccessibili al pubblico e poste ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5,00 m. dai fabbricati.

4. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alla specifica ordinanza sindacale.

Art. 16. Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Gli Uffici preposti, sentite se del caso le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi della amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche o di particolari condizioni climatiche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero della area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nei precedenti articoli.
4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad

impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 17. Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I posteggi, gli automarket, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, dove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.
2. Non è permesso occupare passi carrabili o ostruire passaggi pedonali o spazi per motulesi ed in ogni caso deve essere garantito il passaggio dei mezzi di pronto intervento e soccorso.

Art. 18. Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 6,30 alle ore 15,00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato con ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada, fatti salvi i mezzi di emergenza ed i precari che possono transitare dalle ore 8,15 entro un'ora dall'assegnazione del posteggio per l'installazione del posteggio.
2. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte delle Forze dell'ordine.
3. Per motivi di sicurezza è fatto divieto tenere l'autoveicolo o autoposteggio affiancato o retrostante al posteggio di vendita nei posteggi indicati in cartografia.

4. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato e purchè non ostruisca l'accesso agli edifici e alle attività commerciali retrostanti.
5. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile nell'ambito del posteggio, dovranno essere posteggiati nelle zone appositamente individuate nell'ordinanza di cui al precedente comma 1.

Art. 19. Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori devono porre in vendita i prodotti del settore o tipologia merceologica prevista per il posteggio in loro concessione.
2. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dall'apposita ordinanza comunale.
3. In caso di particolari attività di commercio che potrebbero creare nocumento alla pavimentazione delle arterie in cui insistono, l'amministrazione comunale con provvedimento sindacale potrà stabilire delle modalità di salvaguardia della pavimentazione con l'utilizzo di appositi dispositivi quali: teli, linoleum, moquette o altro.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all' esercizio dell' attività.
5. Deve essere assicurato il passaggio degli automezzi di polizia e di soccorso.
6. Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.
7. I concessionari devono rispettare modalità di vendita tali da non ostacolare il traffico pedonale sui marciapiedi pubblici.
8. Le tende di protezione dei posteggi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m.0,50 dalla verticale del limite di allineamento.

9. La eventuali tende ed analoghe coperture dei posteggi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia ai passanti e da non precludere la visuale degli altri posteggi e degli eventuali negozi adiacenti. Tali strutture non devono sporgere più di 50 cm dalla linea verticale del perimetro del posteggio assegnato. Nel caso in cui sporgano più di 50 cm dalla linea verticale le eventuali tende devono essere sollevate di almeno 3 metri dal suolo.
10. Le merci devono essere poste a livello dei posteggi di vendita, che devono essere tra loro allineati ed avere un'altezza minima dal suolo di cm 50 e non superiori a m1.70, e non devono essere appese al perimetro esterno delle tende di copertura dei posteggi ed anche all'interno delle tende stesse qualora penalizzino, a causa del gran numero di capi esposti, la visuale dei posteggi vicini e/o dei negozi retrostanti. Le merci devono essere sempre poste a raso del perimetro del posteggio.
11. I "camerini di prova" devono essere posti all'interno della superficie di vendita dei posteggi interessati e non devono intralciare il passaggio dei pedoni.
12. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra posteggio e posteggio, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
13. I posteggi dovranno essere separati tra loro da almeno 50 cm.
14. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD, apparecchi di riproduzione audiovisiva e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti o ad altri commercianti in sede fissa.
15. Al fine di tutelare il consumatore, l'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la

vendita di oggetti usati e di quelle relative agli aspetti igienico-sanitari, deve collocarli separatamente dagli altri, deve darne adeguata pubblicità, evidenziando gli indumenti con cartelli ben visibili.

16. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio del commercio ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

Art. 20. Migliorie di ubicazione

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. La procedura di assegnazione per miglioria prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che firmerà per ricevuta, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici.
5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine: a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari"; b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
6. Il Comune, prima di comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà

procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come previsto dalla D.G.R. n. 2113 del 2 agosto 2005 (punto 2 – parte III°).

Art. 21. Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. L'Amministrazione comunale per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, problemi igienico sanitari, nuove esigenze causate da modifiche alla viabilità o per motivi urbanistici oppure per lavori di sistemazione dell'area adibita al mercato o su richiesta di occupazione del suolo pubblico da parte di proprietari di immobili per ristrutturazione degli stessi, può spostare la collocazione di operatori previa eventuale consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo anche conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b) nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.

5. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari", formulata sulla base:
- a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;
 - b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A.
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 22. Spostamento posteggi e modifiche orari in occasione di mercati prolungati

1. In occasione di mercati prolungati (le domeniche antecedenti il Natale, la domenica di maggio relativa alla Festa della Primavera) il Sindaco provvederà a deliberare circa l'organizzazione di tali manifestazioni con l'individuazione di aree per l'eventuale spostamento dei posteggi.
2. In tali circostanze l'eventuale prolungamento o modifiche dell'orario di vendita sarà stabilito da apposita ordinanza del Sindaco.

Art. 23. Soppressione di posteggi e di mercati

1. Può essere disposto dall'Amministrazione comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello

regionale, la soppressione di mercati esistenti o la soppressione di singoli posteggi, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) caduta sistematica della domanda;
 - b) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per dodici mesi;
 - c) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R.
 - d) Qualora lo richiedano ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.
- 2.** L'Amministrazione comunale, inoltre, ha facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, procede alla loro soppressione e utilizza gli spazi per le suddette esigenze.
- 3.** Il Responsabile del servizio ne dà avviso scritto agli interessati, almeno sei mesi prima della soppressione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisandone i motivi, come indicati al comma 1 del presente articolo.

CAPITOLO II - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 24. Ambito di applicazione, indirizzi e modalità
--

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico avviene ai sensi della L.r. 10/01, nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente capo.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
 - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - c) in occasione di festività, fiere, fiere - mercato o sagre.
3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
4. Il numero di posteggi, e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Dirigente di Settore, sentita l'Amministrazione comunale, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti di cui agli articoli successivi.

5. Nell'ambito di iniziative di animazione, culturali e sportive o di altra natura da configurarsi quali riunioni straordinarie di persone ed in occasione di festività, sagre parrocchiali, di festival e di altre manifestazioni similari, il rilascio dell'autorizzazione temporanea alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche e private è unicamente soggetta alle disposizioni del presente regolamento e del D. L.gs n. 114/1998 e della L.r. n. 10/2001, ed è rilasciata nei limiti dei posteggi individuati in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base all'anzianità di iscrizione al R.E.A.
6. Nella stessa manifestazione non può essere rilasciata più di una autorizzazione ad una stessa ditta.
7. Le domande di autorizzazione devono essere presentate d'intesa con il soggetto organizzatore fino al trentesimo giorno antecedente la manifestazione.
8. Nel caso che le iniziative di cui al presente articolo comportino il rilascio di autorizzazioni temporanee su aree e spazi privati, le domande di autorizzazione devono essere presentate d'intesa con il soggetto organizzatore previo assenso del privato proprietario dell'area.
9. E' condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico la presentazione da parte dei soggetti privati o la elaborazione da parte del Comune di specifici progetti o iniziative dei quali debbano essere quanto meno evidenziate:
 - a) le finalità;
 - b) le specializzazioni merceologiche interessate;
 - c) gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
 - d) le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;
 - e) l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione;
 - f) Il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.

CAPITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 25. Zone vietate

1. Sono state individuate le seguenti aree e strade in cui è vietato il commercio itinerante durante il mercato settimanale: Via Roma, Via XX Settembre, Via Marconi, Piazza 29 Aprile, Piazza Libertà, Piazza Umberto I°, Via Vittorio Veneto, Via Stadio, Piazza Pio X, Via Fogazzaro, Via Garibaldi, Via Girardi, Via Torossa, Via Pascoli.
2. Il commercio itinerante è vietato su tutto il territorio comunale nei giorni festivi e di mercato.

Art. 26. Svolgimento del commercio itinerante

1. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.r. 10/01 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per il servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 (duecentocinquanta metri).
3. L' operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su posteggi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
4. L' operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

5. Gli organi di vigilanza hanno la facoltà di ordinare l'allontanamento, in qualsiasi momento dell'esercente, per ragioni di igiene, sicurezza pubblica o di circolazione.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 27. Vendite a domicilio

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale.

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28. Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, per le quali non disponga il D.Lgs n. 114/1998, la L.r. 10/2001 ed il D.Lgs. n. 285/1992, sono punite con sanzione pecunia fissata tra i limiti minimo e massimo da €. 25,00 a €. 500,00 di cui all'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 16 della Legge n. 3/2003 con l'osservanza dei principi e delle procedure stabiliti dalla legge n. 689/1981. In particolare è punito chi:
 - a) non provvederà alla pulizia dell'area assegnata con una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00;
 - b) occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio con una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00;
 - c) eccederà nell' occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata con una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 500,00;
 - d) porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio con una sanzione amministrativa da €. 75,00 a €. 500,00 ;
 - e) non esporrà il cartello fornito dall'amministrazione comunale indicante il n. di posteggio con una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00;
 - f) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento con una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00.
2. In caso di iterazione della violazione di cui ai punti a), b), c), d), f) del presente regolamento per 2 (due) volte nell'arco dello stesso anno, si applicherà una sospensione relativa alla partecipazione al mercato settimanale pari a 2 (due) domeniche consecutive.

Art. 29. Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento con presa d'atto da parte della Giunta Comunale, sentite anche le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Gli ampliamenti dei singoli posteggi saranno concessi annualmente, previa verifica della richiesta effettuata dai singoli operatori.

Art. 30. Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla L.r. 10/01, ed ai criteri applicativi relativi alla stessa di cui al Testo Coordinato delle DD. GG. RR. n. 1902/01, n. 633/03, n. 1028/04 e n. 2113/05.

Art. 31. Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.